

1 /2021 R.G. .



Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione Fallimentare

Il Giudice delegato, dott.ssa Daniela Bruni

rilevato che [REDACTED] nata a

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. E.

Cancellier per mandato in calce al ricorso;ha esposto di versare in una situazione di sovraindebitamento ed ha depositato proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, ai sensi dell'art.7, comma 1, L. 3/2012;

ricorre la condizione di cui all'art.6 L.3/2012, ancorché i debiti della istante derivino dalla sua posizione di accomandataria e pertanto di responsabile illimitata della "[REDACTED]", società inattiva dal 21 settembre 2013, perché trattasi di soggetto non sottoponibile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L.3/2012: infatti l'art. 4-ter della LEGGE 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha precisato: "1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) per 'consumatore': la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati

nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali";

non risulta che siano stati utilizzati negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L.3/2012, né che l'istante abbia subito per cause a lei imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.3/2012;

considerata la ulteriore documentazione dimessa il 24/7/2021 su invito del Giudice Delegato e ritenuta la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, tra cui la relazione particolareggiata del professionista nominato ex art.15 comma 9 l.n.3/12, dott. R. M. Andretta che si è espresso in ordine a:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

ritenuto che deve essere conseguentemente fissata l'udienza ex art.10 L.3/2012;

P.Q.M.

Il G.D.

- 1) dispone la comunicazione ai creditori a mezzo posta elettronica certificata della proposta e del presente decreto entro il 30 settembre 2021 a cura del professionista incaricato;
- 2) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 3) stabilisce la pubblicità del decreto per estratto mediante pubblicazione sul sito del tribunale, a cura del professionista incaricato;
- 4) fissa l'udienza del 3 novembre 2021 h. 11 per comparizione.

Si comunichi all'istante e al dott- Ruggero Maurizio Andreetta,

Venezia, 16 agosto 2021

Il G.D.

Dott.ssa Daniela Bruni

